



Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova

Affidamento del servizio di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di adeguamento dei locali, propedeutici all'installazione di un nuovo acceleratore lineare presso la sede IOV-IRCCS di Radioterapia in via Giustiniani 2 a Padova. – COMMESSA IOV3048-AL – CIG Z893D728F0

Rif. D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sommario

Art.1 - Oggetto dell'affidamento	3
Art.2 - Disposizioni generali	3
Art.3 - Modalità di esecuzione del servizio di verifica della progettazione.....	3
Art.4 – Verifiche e controlli.....	4
Art.5 – Ultimazione delle prestazioni – Verifica di conformità.....	4
Art.6 – Penali per il ritardo e le inadempienze	4
Art. 7 Pagamenti e fatturazione elettronica	5

Art.1 - Oggetto dell'affidamento

1. Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale si intende per i soli lavori in oggetto e fornisce le condizioni tecnico-amministrative applicabili.
2. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione incaricato.
3. In particolare, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà impegnarsi con la propria professionalità in maniera da evitare in ogni modo che le conseguenze derivate dall'analisi dei rischi derivanti dalle lavorazioni possano essere motivo di danno alla salute dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere.

Art.2 - Disposizioni generali

1. Nello specifico, l'Affidatario (CSE) dovrà svolgere tutte le attività e gli adempimenti a termini di legge previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
2. nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, l'Affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico redigendo appositi verbali di incontro con le imprese, al fine di dare evidenza delle proprie attività ed osservazioni;
3. il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dovrà:
 - operare in stretto contatto con il personale coinvolto, facendo rispettare quanto previsto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - segnalare tempestivamente ogni irregolarità o problematica riscontrata nell'esecuzione delle lavorazioni da parte delle imprese;
 - assicurare la salvaguardia della salute dei lavoratori;
 - dotarsi di recapito di telefonia attivo ed efficiente;
 - dotarsi di un sistema di posta elettronica e di posta elettronica certificata (p.e.c.);
4. Il CSE, dovrà:
 - tenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, comunque conforme alle regole di buona educazione;
 - eseguire le operazioni di sorveglianza con la massima integrità professionale e competenza tecnica senza essere condizionato da alcuna pressione che possa influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche;
 - comunicare immediatamente al personale della Stazione Appaltante qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere durante lo svolgimento delle opere;

Art.3 - Modalità di esecuzione del servizio di verifica della progettazione

Il soggetto incaricato dovrà redigere tutti gli elaborati richiesti dagli altri enti preposti e inoltre dovrà, come definito dall'art. 91 del D.Lgs. 81/08:

- redigere, aggiornandolo, il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

Per quanto riguarda l'espletamento dell'incarico di Coordinatore per l'esecuzione (CSE) il professionista incaricato dovrà attenersi a quanto prescritto all'art. 92 del D.Lgs 81/08 del 09/04/2008 ed in particolare (N.B.: gli articoli citati sono quelli del D.Lgs 81/08):

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i

rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, anche attraverso l'invio di relazioni e/o verbali di periodiche ispezioni al cantiere effettuate con frequenza adeguata all'andamento dei lavori, e comunque con un numero non inferiore a 6 verifiche nell'arco della durata dei lavori.

Art.4 – Verifiche e controlli

1. Il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà provvedere ad inviare opportune evidenze al RUP qualora ne ravvisi la necessità al fine di agire sull'operato delle Imprese rispetto al mantenimento delle opere per la sicurezza;
2. Il CSE durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dalla Stazione Appaltante e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni;
3. Il Coordinatore dovrà constatare e verbalizzare in contraddittorio i sopralluoghi presso il cantiere. Questi saranno utili a rendere evidenza di soluzioni o problematiche inerenti difficoltà che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Art.5 – Ultimazione delle prestazioni – Verifica di conformità

1. La durata del servizio in oggetto è di 120 giorni (4 mesi) dalla data di stipula del contratto o del suo eventuale avvio anticipato.
2. Il RUP controlla l'esecuzione del Contratto, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
3. A seguito dell'ultimazione delle prestazioni stabilite, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta regolare ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 1 mese dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'emissione del certificato potrà essere sospesa per un massimo di 3 mesi nel caso in cui risultino ulteriori eventuali interventi da completare. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'importo relativo agli interventi in questione sarà detratto dal saldo.

Art.6 – Penali per il ritardo e le inadempienze

1. Nel caso in cui si rilevassero inadempienze nell'esecuzione dell'appalto o, comunque, inottemperanze agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale che sarà preceduta da formale contestazione da parte del RUP (ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.), rispetto alla quale l'Affidatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla ricezione a mezzo PEC della contestazione stessa, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale.
2. Il valore giornaliero della penale di cui al comma precedente è pari al 1‰ del valore del contratto per giorno di ritardo.
3. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP provvederà all'applicazione della penale.
4. Le penali potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
6. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

7. L'applicazione della penale non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali che l'Affidatario stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Affidatario.
8. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avverrà successivamente all'adozione del provvedimento, se possibile in occasione della prima fattura ammessa al pagamento immediatamente successiva al riscontro della situazione da sanzionare. Qualora non vi sia la possibilità, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte dell'operatore Affidatario di reintegrare la stessa entro il termine di giorni venti.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni patiti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 Pagamenti e fatturazione elettronica

1. Non si potrà procedere all'emissione delle fatture di pagamento prima di aver ricevuto il relativo ordinativo dei lavori da parte della stazione appaltante attraverso il canale NSO.
2. **Il certificato di verifica di conformità viene sostituito con l'apposizione del visto del direttore dell'esecuzione del contratto sulla fattura di spesa; il pagamento del compenso spettante avverrà alla fine del servizio successivamente alla verifica da parte del direttore dell'esecuzione / tecnico referente dell'opera eseguita previo rilascio del DURC regolare.**
3. Il pagamento relativo al servizio in oggetto avverrà in un'unica soluzione alla fine delle prestazioni.
Il pagamento sarà effettuato ai sensi del D.lgs. 231/2002 entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura.
4. **Una volta emessa la fattura da parte dell'Operatore economico, la Stazione appaltante effettuerà il pagamento all'Appaltatore mediante mandato emesso dal Tesoriere dell'Istituto Oncologico Veneto. Le fatturazioni nei confronti dell'Istituto Oncologico Veneto avvengono esclusivamente in forma elettronica. Tali fatture debbono rispettare il formato previsto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013. Il codice univoco per la fatturazione è UFDKH9. Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere fatti pervenire all'indirizzo ufficio.bilancio@iov.veneto.it.**
5. I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.
6. Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

Padova, lì 27/11/2023

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Filippo Ciaglia